



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 26/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2019

Il giorno 26 Febbraio 2019 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
PULA PAOLA	X		FUZZI FLAVIO		X
LACCHINI MIRCO	X		PANFIGLIO ELIANA	X	
COCCHI DANIELE		X	MOLINARO ANGELO		X
PENAZZI FEDERICO	X		BORDONI TIZIANO	X	
MARINELLI CLAUDIO	X				
BRIGNANI RITA	X				
ALBERICI MATTEO	X				
GUERRINI ELENA	X				
RICCI MACCARINI ELISA	X				

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **PULA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Scrutatori sono nominati i Consiglieri: **ALBERICI MATTEO - PANFIGLIO ELIANA - BORDONI TIZIANO**.

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

COCCHI DANIELE - FUZZI FLAVIO

Presenti: 11

Assenti: 2

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO COMUNALE al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione e la discussione che viene trascritta ed allegata alla presente deliberazione;

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2018 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 18/12/2018 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2019 / 2021"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18/12/18 ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 / 2021 - Parte contabile";

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare il comma 639 (modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208) ai sensi del quale *"...È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore...."*;

Richiamati, in particolare, i commi 641 e successivi del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono la regolamentazione della TARI;

Visto il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI", proposto nel medesimo schema per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 21/03/2014 e ss.mm.ii.;

Richiamate, in particolare, le disposizioni previste dal già citato art. 1, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i ai seguenti commi:

- al comma 651, ai sensi del quale *"... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ..."*;
- al comma 652 è disposto che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,*

3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

- al comma 653 ai sensi del quale *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, (comma così modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208);*
- al comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ...”;*
- al comma 654 bis ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*
- al comma 655 ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- al comma 658 ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il DPR n. 158/1999 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;*

Visto il Piano Economico Finanziario 2019 approvato con delibera Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 80 del 10 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 7 – comma 5. lettera c) – della legge Regionale n. 23/2011 con il quale è stato approvato per il Comune il Piano Finanziario 2019, al netto di IVA, relativo al servizio di gestione di rifiuti urbani;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che l'adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale;

Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Conselice ammonta ad € 254,46;

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F.;

Considerato che il PEF approvato da Atersir deve essere integrato, nei termini sotto riportati, con specifiche poste rettificative a € 1.778.852,04 al fine di determinare la base di riferimento per la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 tali da coprire integralmente, con l'entrata TARI, i costi sostenuti di € 1.612.537,79, e precisamente:

Totale PEF (netto quota ten	
quota terremoto (fuori camp	
costo fondo incentivante L.F	
CARC stimato compresa IV	
TOTALE (servizio + CARC	
importo inesigibili (5,00%)	
Scontistica utenze domesti	

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto opportuno determinare le tariffe TARI 2019 tenendo conto della ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche in termini percentuali sul gettito complessivo, pari al 59,15% per le utenze domestiche e pari al 40,85% per le utenze non domestiche e vista l'elaborazione di Hera S.p.A. – attuale Gestore del Servizio Rifiuti – effettuata sulla scorta della banca dati TARI 2017;

Precisato che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - ka e kb per le utenze domestiche e kc e kd per le utenze non domestiche - sono stati confermati, analogamente all'anno 2018, rispetto a quelli applicati nella previgente TIA, fatto salvo per quelle categorie per le quali in vigore del previgente prelievo erano stati utilizzati coefficienti con valori inferiori o superiori rispettivamente ai valori minimi e massimi individuati nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999, usufruendo anche della possibilità, introdotta al comma 652 della Legge 147/2013 con l'art. 2 – comma 1 lettera e-bis – del D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014 e, successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208), di adottare, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50% dei limiti previsti dalla legge;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% dell'importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ravenna;
- il tributo provinciale sarà incassato dal soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa sui rifiuti medesima, versato al Comune il quale provvederà al riversamento alla Provincia;

Richiamato l'indirizzo espresso dalla Giunta Unione del 13 dicembre 2018 con cui questa propone, ai Consigli dei Comuni appartenenti all'Unione della Bassa Romagna, la prosecuzione dell'affidamento alla società Hera S.p.A. del servizio di riscossione TARI per l'anno 2019, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento, indirizzo ribadito nell'atto di Consiglio dell'Unione n.59 del 19/12/2018 di approvazione del bilancio 2019 - 2021 dell'Unione;

Visto l'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, che consente ai Comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo;

Ritenuto opportuno confermare, in ordine al servizio di riscossione TARI, quanto proposto dalla Giunta Unione, delegando la stessa ad approvare un'unica convenzione con cui si provvede all'affidamento del servizio di riscossione TARI alla società Hera, per l'anno 2019 per tutti i comuni dell'Unione della bassa Romagna;

Visto l'art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, come confermato dalla nota dell'ANCI Emilia-Romagna prot. 634 del 7/12/2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 28, del 2 febbraio 2019, con cui è stato prorogato al 31 marzo 2019, il termine dell'approvazione del bilancio di previsione, di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espressi dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto del Comune

Con la seguente votazione:

Presenti n. 11 – Votanti n. 9 – Astenuti n. 2 (Molinaro, Panfiglio)
voti favorevoli n. 8 – contrari n. 1 (Bordoni) resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di definire il costo complessivo per la determinazione delle tariffe TARI 2019, tali da coprire integralmente i costi sostenuti nei termini sotto riportati:

Totale PEF (netto quota ten	
quota terremoto (fuori camp	
costo fondo incentivante L.F	
CARC stimato compresa IV	
TOTALE (servizio + CARC	
importo inesigibili (5,00%)	
Scontistica utenze domesti	

2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe della TARI 2019 di cui all'Allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, compresi i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati ai fini della loro determinazione;
3. di dare atto che le tariffe della TARI così determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
4. di contabilizzare e impegnare nel bilancio di previsione 2019 / 2021, annualità 2019 al Capitolo 3320CE Art. 3030 CDR022 CDG086

€ 1.541.737,98 Corrispettivo ad HERA spa Imp. 389/1/2019

€ 5.857,15 Quota Atersir Imp. 390/1/2019

€ 5.007,80 Quota Terremoto Imp. 391/1/2019

€ 17.646,00 Fondo incentivante Imp. 392/1/2019

al Capitolo 3320CE Art. 3040 CDR016 CDG086 € 42.288,86 Totale CARC Imp 393/1/2019

5. di contabilizzare e accertare l'entrata derivante dalla TARI stimata in € 1.778.852,04 (€ 1.612.537,79 166.314,25) al Titolo 1 – tipologia 101 – cat. 61 – cap. 0005CE (Tasse) articolo 1204 (Tassa smaltimento rifiuti) CDR016 CGD086 del Bilancio di Previsione 2019 / 2021, annualità 2019 (Acc. 60/1/2019);
6. di contabilizzare e accertare l'entrata derivante dal trasferimento dello Stato conto “tassazione scuole” di € 4.798,80 al Titolo 2 – tipologia 101 – cat. 1 – cap. 0015CE (Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato) articolo 2102 (Altri trasferimenti correnti dallo Stato) CDR016 CDG182 del Bilancio di Previsione 2019 / 2021, annualità 2019 (Acc. 62/1/2019);
7. di contabilizzare e accertare l'entrata derivante dal contributo sulla linea LFB1 per trasformazione dei servizi orientati alla tariffazione puntuale di € 16.178,00 al Titolo 2 – tipologia 101 – cat. 2 – cap. 0035BO (Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico) articolo 2558 (Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali) CDR043 CDG086 del Bilancio di Previsione 2019 / 2021, annualità 2019 (Acc. 63/1/2019);
8. di contabilizzare e accertare / impegnare la posta in entrata e in uscita relativa al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente stimata in € 80.626,89 rispettivamente al Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” (Acc. 59/1/2019) e al Titolo 7 “Spese per conto terzi e partite di giro” (Imp. 368/1/2019) del Bilancio di Previsione 2019 / 2021, annualità 2019;
9. di dare atto che stante la composizione del Piano Economico Finanziario dove sono computati € 80.626,89 di inesigibili recuperati nella tariffa, e tenuto conto del trend degli incassi sulla gestione 2018, nonché dell'attività di recupero evasione avviata e della relativa previsione in termini di accertamento e incasso, si rinviene la necessità di iscrivere in bilancio il “fondo crediti di dubbia esigibilità” (di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 267/2000 coordinato con il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 118/2011) per l'importo di € 125.000,00 al Cap 8998BO/8998 CDR016 CDG 086;
10. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Dichiarare il presente atto, con la seguente separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000:

presenti n. 11 - votanti n. 9 - astenuti n. 2 (Molinaro, Panfiglio) – contrari n. 1 (Bordoni) - voti favorevoli n. 8.

IL PRESIDENTE

PULA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA

Numero componenti del nucleo familiare	Ka	Kb	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/anno
1	0,80	0,95	0,595	85,880
2	0,94	1,68	0,699	151,872
3	1,05	2,05	0,781	185,320
4	1,14	2,39	0,848	216,056
5	1,23	3,01	0,915	272,104
6 o più	1,30	3,44	0,967	310,976

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria		kc	kd	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq
1-1A	musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	0,57	3,90	0,659	1,205
1-1B	associazioni	0,44	2,96	0,508	0,915
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,74	0,497	1,156
3-3norm.0 (da 0 a 2000 mq)	autorimesse, magazzini	0,60	5,85	0,693	1,808
3-3norm.1 (oltre 2000 mq)	autorimesse, magazzini	0,48	3,51	0,556	1,085
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,36	0,878	1,966
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,740	1,613
6-6.0 (da 0 a 2000 mq)	esposizioni, autosaloni	0,51	4,38	0,589	1,354
6-6.1 (oltre 2000 mq)	esposizioni, autosaloni	0,39	3,27	0,447	1,011
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,24	1,895	4,092
8	Alberghi senza ristorante	1,18	8,39	1,364	2,593
9	Case di cura e riposo	1,00	8,91	1,156	2,754
10	Ospedale	1,29	10,10	1,491	3,121
11-11A	uffici, agenzie	1,52	12,10	1,755	3,740
11-11B	studi professionali	1,23	11,48	1,426	3,548
12	Banche ed istituti di credito	0,92	7,55	1,057	2,332
13-13A	abbigliamento, calzature	1,12	10,41	1,294	3,217
13-13B	librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli	1,36	11,06	1,571	3,418
13-13C	distributori automatici, gioiellerie	0,87	10,41	1,005	3,217
14-14A	edicole, tabaccai, plurilicenze	1,80	11,84	2,080	3,659
14-14B	farmacie	2,28	15,20	2,630	4,698
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,05	7,02	1,213	2,170
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,20	14,86	2,542	4,593
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1,09	9,74	1,260	3,010
18-18A	falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	1,13	7,92	1,306	2,448
19-19A	carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09	8,15	1,260	2,519
20-20norm.0 (da 0 a 2000 mq)	attività industriali	1,09	5,97	1,260	1,845
20-20norm.1 (da 2001 a 8000 mq)	attività industriali	0,97	3,73	1,119	1,153
20-20norm.2 (da 8001 a 15000 mq)	attività industriali	0,80	3,20	0,923	0,989
20-20norm.3 (oltre 15000 mq)	attività industriali	0,66	2,26	0,760	0,698
21-21norm.0 (da 0 a 2000 mq)	attività artigianali	1,09	6,80	1,260	2,102
21-21norm.1 (oltre 2000 mq)	attività artigianali	0,97	3,71	1,119	1,147
22-22.0 (da 0 a 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	5,71	45,86	6,600	14,173
22-22.1 (oltre 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	4,44	41,00	5,129	12,671
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,00	42,80	5,778	13,228
24-24.0 (da 0 a 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	3,96	44,05	4,576	13,614
24-24.1 (oltre 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	3,96	23,95	4,576	7,402
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	21,95	3,190	6,784
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,85	3,016	6,753
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	4,00	53,30	4,619	16,473
28	Ipermercati di generi misti	3,49	26,00	4,031	8,036
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,03	31,46	5,811	9,723
30	Discoteche, night club, sale giochi	1,91	13,48	2,207	4,166